

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO

anno giudiziario

2026

omelia del Patriarca

discorso del Santo Padre ai prelati della Rota romana

saluto del Moderatore

relazione del Vicario giudiziale

relazione mons. Davide Salvatori

dati statistici anno 2025



T. E. R. Triveneto

via Visinoni 4/C - 30174 Venezia - Zelarino ☎ 041.5464.470

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

piazza della Cancelleria, 1 – 00186 Roma..... ☎ 066.988.75.20

Tribunale Apostolico della Rota Romana

piazza della Cancelleria, 1 – 00186 Roma..... ☎ 066.988.75.02

T. E. I. Flaminio

via Del Monte, 3 – 40126 Bologna ☎ 051.238.800

T. E. . R. Lombardo

piazza Fontana, 2 – 20122 Milano..... ☎ 028.556.223

S. Messa: omelia per l'apertura dell'anno giudiziario

Mons. Francesco Moraglia^()*

Caro moderatore, cari confratelli vescovi, Vicario giudiziale e Vicari aggiunti, presbiteri e laici, un ringraziamento per la vostra preziosa opera presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale del Triveneto.

Saluto il reverendissimo relatore monsignor Davide Salvatori a cui va il nostro grazie per aver accettato di tenere la prolusione in occasione dell'apertura del nuovo anno giudiziario di questo Tribunale.

Carissimi, ci soffermiamo sulla prima lettura di oggi (2Sam 18,9-10.14.24-25.30;19,1-4) in cui si narra l'epilogo di una triste vicenda familiare. La scelta è legata al fatto che voi, ogni giorno, vi misurate con realtà che riguardano le difficoltà delle famiglie. Il vostro lavoro quotidiano è cercare di venire a capo -secondo giustizia e verità- delle conflittualità e delle loro conseguenze per quanto riguarda il vincolo matrimoniale.

Proprio questo ha voluto evidenziare il Santo Padre Leone nel discorso ai prelati della Rota Romana per l'inaugurazione dell'anno giudiziario lo scorso 26 gennaio: "...poiché, nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, emerge non di rado una tensione dialettica tra le istanze della verità oggettiva e le premure della carità. Si ravvisa, talvolta, il rischio che un'eccessiva immedesimazione nelle vicissitudini -spesso travagliate- dei fedeli possa condurre a una pericolosa relativizzazione della verità. Infatti, una malintesa compassione, pur apparentemente mossa da zelo pastorale, rischia di offuscare la necessaria dimensione di accertamento della verità propria dell'ufficio giudiziale" (Papa Leone XIV, Discorso ai prelati della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, 26 gennaio 2026).

La convivenza coniugale nella famiglia -cellula fondamentale della società- si logora per molteplici motivi, dai più futili ai più significativi: diversità di carattere, incomprensioni, impreparazione alla vita di coppia, durezza di ogni tipo, mancanza di rispetto e talvolta anche violenze (verbali o addirittura fisiche) che portano ad una impossibilità -almeno ritenuta- di continuare a vivere il patto nuziale, il matrimonio, in alcuni casi riconducibile a immaturità affettiva, incapacità o addirittura inabilità alla vita matrimoniale.

La vicenda di Assalonne e di Davide narra vicende tragiche che hanno segnato i rapporti tra un padre, Davide, e i figli Amnon, Assalonne e Tamar. Tale conflittualità, stando al testo, ha un'origine, il peccato di Davide: abuso di potere,

(*) Patriarca di Venezia

adulterio, inganno, omicidio. Davide, dopo essere stato smascherato e ripreso dal profeta Natan è raggiunto da queste parole: “Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l’Ittita” (2Sam 12,10).

Il peccato è rottura del rapporto con Dio e genera a livello umano fratture, mancanza di comunicazione e di perdono e anche una debolezza educativa. Davide non interviene per mettere riparo, secondo giustizia e verità, al dramma che si è creato nella sua famiglia (tra i suoi figli); manca il coraggio, manca la volontà trasparente di Davide nei confronti del figlio Assalonne. Davide è incapace o non vuole sanare la frattura creatasi fra Amnon, Assalonne, Tamar e Jonadab.

L’amore paterno di Davide non ha il coraggio della verità. Davide non onora il compito (che gli spetterebbe) di far chiarezza, di ristabilire una comunione (e, quindi, una comunità) infranta, e lascia che Assalonne cresca nell’odio che lo porterà ad uccidere il fratello e ad una ribellione familiare e dinastica che è contro il padre e che porterà, in Israele, ad una guerra civile.

Sottolineiamo in questa triste vicenda:

- Il silenzio colpevole e la debolezza: il rapporto tra Davide e Assalonne è segnato da un lungo silenzio dopo l’omicidio di Amnon. Davide esprime un amore che non vuole correggere e degenera in odio da parte del figlio.
- La mancanza di vero e pieno perdono: Davide perdona solo in modo formale Assalonne ma, in realtà, non ricostruisce un rapporto di stima e di fiducia. Questo “non perdono” nutrirà il risentimento di Assalonne.
- Le conseguenze anche dei peccati occulti (come l’adulterio di Davide): il peccato ha conseguenze che vanno oltre la richiesta sincera di perdono. La ribellione di Assalonne è parte della profezia di Natan e riguarda il peccato di Davide con Betsabea; il dramma della vita familiare qui è conseguenza dell’atto compiuto da Davide contro il suo matrimonio e quello di Uria.
- Amore paterno e responsabilità politica, infine, s’intrecciano fra loro: il dolore di Davide, per la morte del figlio, mostra come gli affetti siano più forti del potere.
- L’affermazione di sé, l’essere misura a se stessi, è il veleno dell’ambizione personale: Assalonne dà libero sfogo all’ambizione che ignora la lealtà filiale e porta alla distruzione, confermando come la ricerca del potere a scapito degli affetti familiari porti alla rovina.

La storia diventa monito sulla necessità di affrontare i conflitti e l’impegno ad una. La vicenda di Assalonne è così strettamente legata al peccato di Davide attraverso la profezia pronunciata da Natan.

Il secondo libro di Samuele presenta la ribellione di Assalonne come attuazione del castigo divino annunciato a Davide.

C'è la "spada" in famiglia: Natan profetizza che Davide aveva ucciso Uria con la spada e, allora, la spada non si sarebbe più allontanata dalla sua casa. La guerra scatenata da Assalonne e la sua morte violenta sono il compiersi di quanto Natan aveva predetto: "Ecco, io sto per suscitare contro di te il male dalla tua stessa casa" (2Sam 12,11). Assalonne, figlio di Davide, diventa lo strumento di questo male interno, trasformando il palazzo reale in un luogo di tramonto e dolore.

C'è l'umiliazione pubblica delle mogli: Natan predisse che, come Davide aveva peccato in segreto con Betsabea, un altro avrebbe preso le sue mogli "alla luce del sole" davanti a tutto Israele. Questo si realizzò letteralmente quando Assalonne, durante la rivolta, in una tenda sul terrazzo del palazzo, si unì alle concubine del padre per mostrare pubblicamente la rottura definitiva del legame filiale.

Il peccato contro Uria segna l'inizio del declino dell'autorevolezza e dell'autorità regale di Davide. La sua incapacità o non volontà di punire i peccati dei figli è conseguenza dell'aver perso la propria integrità morale; sapendosi peccatore, Davide non ha la libertà e la forza di esercitare la giustizia in casa propria.

Il dramma di Assalonne non è evento isolato, ma conseguenza delle azioni di Davide: il disordine morale introdotto dal re con Betsabea si ripercuote nella sua famiglia, porta divisione e violenza.

La vicenda che lega l'incesto di Amnon e l'omicidio compiuto da Assalonne è una delle pagine più tragiche del secondo libro di Samuele, in cui il peccato del fratello scatena la vendetta mortale dell'altro.

Assalonne accoglie nella sua casa la sorella Tamar -ormai "violata" e quindi, per Israele, resa abietta- e le impone il silenzio ma cova dentro di sé odio profondo verso Amnon. Egli attende per ben due anni il momento per vendicarsi, senza mai dire una parola al fratellastro.

C'è la grave inadempienza del re Davide che, essendo "molto irritato", tuttavia non punisce Amnon perché è il primogenito. Tale grave mancanza di giustizia spingerà Assalonne a farsi giustizia da solo.

L'omicidio vendetta avviene durante una festa per la tosatura delle pecore a Baal-Asor alla quale Assalonne invita tutti i figli del re; egli ordina di colpire Amnon non appena il suo cuore fosse stato "lieto per il vino". Compiuto l'omicidio, Assalonne fugge a Ghesùr presso il nonno materno, dove rimane per tre anni.

Questi fatti sono fra loro collegati perché secondo l'onore familiare dell'epoca, Assalonne si sentiva in dovere di cancellare l'offesa subito dalla sorella soprattutto dinanzi alla viltà di Davide. Questa rottura insanabile tra il padre e i fratelli sarà l'inizio di successivi peccati e crimini.

Carissimi operatori del Tribunale Regionale, sappiate sempre operare liberi da ogni costrizione, secondo scienza e coscienza, e avendo di mira il far emergere, con carità, la verità e la giustizia dei fatti perché è da qui che, col riconoscimento o di una nullità o dell'esistenza del vincolo matrimoniale, si pongono le basi per una imprescindibile ricostruzione delle relazioni e anche, almeno talvolta, delle stesse persone.

La vicenda narrata nella prima lettura di oggi -tratta dal secondo libro di Samuele- ci aiuti a comprendere che le situazioni umane che riguardano le famiglie vanno affrontate e non vanno rimosse o ignorate perché nella vita delle persone e della famiglia tutto si unisce e si lega sotto la mano provvidente di Dio che è insieme verità e amore, giustizia, perdono e riconciliazione.

Separare una di queste caratteristiche (in Dio sostanziali) vuol dire andare contro Dio stesso e farne un idolo a seconda della propria personale visione. E la decisione che a noi uomini può risultare come la più ardua può essere, invece, quella che segna l'inizio di un cammino di salvezza.

Su tale linea vanno anche le parole con cui Leone XIV ha concluso il suo discorso ai prelati della Rota Romana per l'inaugurazione dell'anno giudiziario: "Cari amici, la vostra missione è alta ed esigente. Siete chiamati a custodire la verità con rigore ma senza rigidità e a esercitare la carità senza omissione. In questo equilibrio, che è in realtà una profonda unità, si deve manifestare la vera sapienza giuridica cristiana. Vorrei concludere queste riflessioni affidando il vostro lavoro all'intercessione della Madonna Speculum iustitiae, modello perfetto di verità nella carità" (Papa Leone XIV, Discorso ai prelati della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, 26 gennaio 2026).

DISCORSO DEL SANTO PADRE AI PRELATI DELLA ROTA ROMANA

Leone XIV

Sala Clementina Lunedì, 26 gennaio 2026

La verità della giustizia e la virtù della carità

Una malintesa compassione non offuschi la verità

...tutti gli operatori di giustizia devono agire secondo una deontologia, che va studiata e praticata con cura nell'ambito canonico, facendo in modo che essa divenga davvero esemplare...

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi!

Eccellenza,

cari Prelati Uditori del Tribunale Apostolico della Rota Romana,

in questo nostro primo incontro vorrei anzitutto esprimere il mio apprezzamento per il vostro lavoro, che è un servizio prezioso alla funzione giudiziaria universale che compete al Papa e di cui il Signore vi ha chiamato ad essere partecipi. «*Veritatem facientes in caritate*» (*Ef 4,15*): ecco un'espressione che può essere applicata alla vostra missione quotidiana nell'amministrazione della giustizia.

Ringrazio Sua Eccellenza il Decano per le sue parole, che esprimono l'unione di tutti voi con il Successore di Pietro. E il mio pensiero riconoscente si estende anche a tutti i tribunali della Chiesa presenti nel mondo. Il ministero di giudice che ho avuto modo di esercitare mi permette di comprendere meglio la vostra esperienza e di valutare la rilevanza ecclesiale del vostro compito.

Oggi vorrei tornare su un tema di fondo che è stato dominante nei Discorsi rivolti al **Tribunale della Rota Romana** da **Pio XII** fino a **Papa Francesco**. Si tratta del rapporto della vostra attività con la verità che è insita nella giustizia. In questa occasione intendo proporvi alcune riflessioni sullo stretto nesso che intercorre tra **la verità della giustizia e la virtù della carità**. Non si tratta di due principi contrapposti, né di valori da bilanciare secondo criteri puramente pragmatici, ma di due dimensioni intrinsecamente unite, che trovano la loro armonia più profonda nel mistero stesso di Dio, che è Amore e Verità.

Tale correlazione postula una **costante e accurata esegesi critica**, poiché, **nell'esercizio dell'attività giurisdizionale**, emerge non di rado una tensione dialettica tra le istanze della verità oggettiva e le premure della carità. **Si ravvisa, talvolta, il rischio che un'eccessiva immedesimazione nelle vicissitudini -spesso travagliate- dei fedeli possa condurre a una pericolosa relativizzazione della verità**. Infatti, **una malintesa**

compassione, pur apparentemente mossa da zelo pastorale, rischia di offuscare la necessaria dimensione di accertamento della verità propria dell'ufficio giudiziale. Ciò può accadere, oltre che nell'ambito delle cause di nullità matrimoniale -ove potrebbe indurre a **deliberazioni di sapore pastorale prive di un solido fondamento oggettivo**, anche in qualunque tipo di procedimento, inficiandone il rigore e l'equità.

D'altro lato, può a volte darsi un'affermazione fredda e distaccata della verità che non tiene conto di tutto ciò che esige l'amore alle persone, omettendo quelle sollecitudini dettate dal rispetto e dalla misericordia, che devono essere presenti in tutte le fasi di un processo.

Nel considerare la relazione tra la verità e la carità, un chiaro orientamento viene dall'insegnamento dell'apostolo Paolo, che così esorta: «Agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo» (*Ef* 4,15). *Veritatem facientes in caritate*: non si tratta solo di adeguarsi a una verità speculativa ma di “fare la verità”, cioè una verità che deve illuminare tutto l'agire. E ciò dev'essere compiuto “nella carità”, che è il grande motore che porta a fare giustizia vera. Con un'altra frase biblica, questa volta di San Giovanni, voi siete chiamati ad essere «cooperatori della verità» (*3 Gv* 8). **Benedetto XVI**, che aveva scelto queste parole come motto episcopale, metteva in risalto nella sua Enciclica ***Caritas in veritate*** il «bisogno di coniugare la carità con la verità non solo nella direzione, segnata da San Paolo, della “*veritas in caritate*” (*Ef* 4,15), ma anche in quella, inversa e complementare, della “*caritas in veritate*”. La verità va cercata, trovata ed espressa nella “economia” della carità, ma la carità a sua volta va compresa, avvalorata e praticata nella luce della verità» (n. 2).

Il vostro agire, pertanto, sia mosso sempre da quel vero amore al prossimo che cerca al di sopra di tutto la sua salvezza eterna in Cristo e nella Chiesa, che comporta l'adesione alla verità del Vangelo. Troviamo dunque l'orizzonte in cui va collocata tutta l'attività giuridica ecclesiale: la *salus animarum* quale suprema legge nella Chiesa.¹ In questo modo, il vostro **servizio alla verità della giustizia è un contributo d'amore alla salvezza delle anime.**

Nella cornice della verità nella carità si potrebbero inquadrare tutti gli aspetti dei processi canonici. Anzitutto, **l'agire dei vari protagonisti del processo dev'essere interamente improntato dal desiderio fattivo di contribuire a far luce sulla sentenza giusta cui pervenire, con una rigorosa onestà intellettuale, una competenza tecnica e una coscienza retta.** La tensione permanente di tutti verso la verità è ciò che rende profondamente armonico l'insieme dell'attività dei tribunali, seguendo

¹ Cfr CIC, can. 1752

quella concezione istituzionale del processo, magistralmente descritta dal Venerabile **Pio XII** nel suo **Discorso alla Rota del 1944**.² Lo scopo che accomuna tutti gli operatori nei processi, ciascuno nella fedeltà al proprio ruolo, è **la ricerca della verità, che non si riduce all'adempimento professionale, ma è da intendersi come espressione diretta della responsabilità morale**. A ciò muove in primo luogo la carità, sapendo però andare oltre le esigenze della sola giustizia, per **servire nella misura del possibile il bene integrale delle persone, senza stravolgere la propria funzione ma esercitandola con pieno senso ecclesiale**.

Il servizio alla verità nella carità deve risplendere in tutto l'operato dei tribunali ecclesiastici. Ciò deve poter essere apprezzato da tutta la comunità ecclesiale e specialmente dai fedeli coinvolti: da coloro che chiedono il giudizio sulla loro unione matrimoniale, da chi è accusato di aver commesso un delitto canonico, da chi si considera vittima di una grave ingiustizia, da chi rivendica un diritto.

I processi canonici devono ispirare quella fiducia che proviene dalla serietà professionale, dal lavoro intenso e premuroso, dalla dedizione convinta a ciò che può e deve essere percepito come una vera vocazione professionale. **I fedeli e l'intera comunità ecclesiale hanno diritto a un retto e tempestivo esercizio delle funzioni processuali, perché è un cammino che incide sulle coscienze e sulle vite**.

Sotto questa luce va messa in risalto la verità, e quindi il bene e la bellezza, di tutti gli uffici e i servizi legati ai processi. *Veritatem facientes in caritate*: **tutti gli operatori di giustizia devono agire secondo una deontologia, che va studiata e praticata con cura nell'ambito canonico, facendo in modo che essa divenga davvero esemplare**. In questo senso, uno stile ispirato alla deontologia deve permeare anche **il lavoro degli avvocati** quando essi assistono i fedeli nella difesa dei loro diritti, tutelando gli interessi di parte senza mai oltrepassare quanto in coscienza si ritiene giusto e conforme alla legge. **I promotori di giustizia e i difensori del vincolo sono cardini nell'amministrazione della giustizia, chiamati per la loro missione a tutelare il bene pubblico**. Un approccio meramente burocratico in un ruolo di tale importanza recherebbe un pregiudizio evidente alla ricerca della verità.

I giudici, chiamati alla grave responsabilità di determinare il giusto, che è il vero, non possono esimersi dal rammentare che la «giustizia cammina con la pace e sta con essa in relazione costante e dinamica. Giustizia e pace mirano al bene di ciascuno e di tutti, per questo esigono ordine e verità. Quando una è minacciata, entrambe vacillano; quando si offende

² 2 ottobre 1944

la giustizia, si mette a repentaglio anche la pace». ³ Valutato in questa prospettiva, il giudice **diventa operatore di pace** che contribuisce a consolidare l'unità della Chiesa in Cristo.

Il processo non è di per sé una tensione tra interessi contrastanti, come a volte viene frainteso, ma è lo strumento indispensabile per discernere la verità e la giustizia nel caso. Il contraddittorio nel processo giudiziale, di conseguenza, è un metodo dialogico per l'accertamento del vero. *La concretezza del caso*, infatti, *richiede sempre che siano appurati i fatti e confrontate le ragioni e le prove a favore delle varie posizioni, sulla base delle presunzioni di validità del matrimonio e di innocenza dell'indagato, fino a prova contraria.* L'esperienza giuridica maturata testimonia il **ruolo imprescindibile del contraddittorio e l'importanza decisiva della fase istruttoria. Il giudice, mantenendo l'indipendenza e l'imparzialità, dovrà dirimere la controversia secondo gli elementi e gli argomenti emersi nel processo.** **Non osservare questi basilari principi di giustizia** - e favorire una disparità ingiustificata nella trattazione di situazioni simili- **è una notevole lesione al profilo giuridico della comunione ecclesiale.**

Queste considerazioni potrebbero essere applicate ad ogni fase del processo e ad ogni tipo di causa giudiziale. A titolo di esempio, nel processo più breve di nullità matrimoniale davanti al Vescovo diocesano, l'indole a prima vista manifesta del capo di nullità che lo rende possibile va giudicata con molta attenzione, senza dimenticare che dovrà essere lo stesso processo dovutamente attuato a confermare l'esistenza della nullità o a determinare la necessità di ricorrere al processo ordinario. Si rivela quindi fondamentale che **si continui a studiare e applicare il diritto matrimoniale canonico con serietà scientifica e fedeltà al Magistero.** Questa scienza è **indispensabile per risolvere le cause seguendo i criteri stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza della Rota Romana,** i quali, nella maggioranza dei casi, non fanno altro che dichiarare le esigenze del diritto naturale.

Cari amici, la vostra missione è alta ed esigente. Siete chiamati a **custodire la verità con rigore ma senza rigidità e a esercitare la carità senza omissione.** In questo equilibrio, che è in realtà una profonda unità, si deve manifestare la vera sapienza giuridica cristiana. Vorrei concludere queste riflessioni affidando il vostro lavoro all'intercessione della Madonna *Speculum iustitiae*, modello perfetto di verità nella carità. Grazie!

³ S. Giovanni Paolo II, *Messaggio per la XXXI Giornata Mondiale della Pace*, 1 gennaio 1998, 1.

SALUTO DEL MODERATORE

Mons. Pierantonio Pavanello^()*

In qualità di Moderatore do il benvenuto a tutti i presenti, innanzitutto al Patriarca Mons. Francesco Moraglia, Presidente della Conferenza Episcopale regionale e agli altri Vescovi del Triveneto che con la loro partecipazione attestano l'impegno e l'interesse con cui seguono l'attività del «loro» tribunale per le cause di nullità matrimoniale, Saluto tutti gli operatori, dal Vicario Giudiziale ai giudici, difensori del vincolo, uditori, patroni stabili e di fiducia fino al personale della Cancelleria. Tutti contribuiscono con il loro lavoro, poco conosciuto e spesso avaro di soddisfazioni perché legato ad adempimenti formali peraltro necessari, a realizzare un servizio pastorale di grande importanza. Un saluto e un ringraziamento al relatore di questa giornata, mons. Davide Salvatori, Prelato Uditore della Rota Romana, che ci intratterrà su un tema -mancanza di fede e nullità del matrimonio- di grande interesse non solo giuridico, ma anche teologico e pastorale.

Come ogni anno, l'inaugurazione dell'anno giudiziario è occasione preziosa di incontro tra tutti gli operatori del tribunale regionale: per un tribunale come il nostro che opera attraverso sezioni decentrate è importante almeno una volta all'anno dare visibilità al fatto che lavoriamo tutti come parte di uno stesso organismo. La struttura operativa del nostro Tribunale da un lato va incontro alla esigenza della vicinanza alle persone ma ha bisogno di essere bilanciata da prassi che permettano di valorizzare la ricchezza di presenze e di competenze che la dimensione regionale offre. Nell'anno trascorso il Vicario giudiziale con i Vicari giudiziali aggiunti ha lavorato in modo significativo per rafforzare da un lato le sezioni istruttorie nelle diverse aree della Regione ecclesiastica, dall'altro per favorire un lavoro condiviso degli operatori, in particolare dei giudici. Particolarmente significativo per la vita del Tribunale mi sembra la decisione di tenere tutte le sessioni di voto nella sede di Zelarino, secondo un calendario predisposto annualmente.

L'incontro di quest'anno poi si tiene all'indomani della prima allocuzione al Tribunale della Rota Romana da parte del Pontefice da poco eletto Leone XIV, un Papa che conosce per esperienza personale il lavoro del Tribunale: come ricorda nel discorso del 26 gennaio egli infatti ha avuto modo di esercitare il ministero di giudice e quindi si sente particolarmente vicino al

(*) Moderatore del TERT

lavoro dei Tribunali, ai quali ha voluto indirizzare un pensiero di riconoscenza e di apprezzamento.

In questo primo discorso alla Rota, Papa Leone ha messo a tema il rapporto tra «la verità della giustizia» e la «virtù della carità», a partire da un'affermazione fondamentale:

Non si tratta di due principi contrapposti, né di valori da bilanciare secondo criteri puramente pragmatici, ma di due dimensioni intrinsecamente unite, che trovano la loro armonia più profonda nel mistero stesso di Dio, che è Amore e Verità.

Passa poi a descrivere la tensione che può crearsi:

...emerge non di rado una tensione dialettica tra le istanze della verità oggettiva e le premure della carità. Si ravvisa, talvolta, il rischio che un'eccessiva immedesimazione nelle vicissitudini -spesso travagliate- dei fedeli possa condurre a una pericolosa relativizzazione della verità. Infatti, una malintesa compassione, pur apparentemente mossa da zelo pastorale, rischia di offuscare la necessaria dimensione di accertamento della verità propria dell'ufficio giudiziale (...).

D'altro lato, può a volte darsi un'affermazione fredda e distaccata della verità che non tiene conto di tutto ciò che esige l'amore alle persone, omettendo quelle sollecitudini dettate dal rispetto e dalla misericordia, che devono essere presenti in tutte le fasi di un processo.

Come risolvere questa tensione? Il Papa per rispondere a questa domanda si richiama all'insegnamento di San Paolo e di San Giovanni:

Nel considerare la relazione tra la verità e la carità, un chiaro orientamento viene dall'insegnamento dell'apostolo Paolo, che così esorta: «Agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo» (Ef 4,15). Veritatem facientes in caritate: non si tratta solo di adeguarsi a una verità speculativa ma di "fare la verità", cioè una verità che deve illuminare tutto l'agire. E ciò dev'essere compiuto "nella carità", che è il grande motore che porta a fare giustizia vera. Con un'altra frase biblica, questa volta di San Giovanni, voi siete chiamati ad essere «cooperatori della verità» (3 Gv 8). Benedetto XVI, che aveva scelto queste parole come motto episcopale, metteva in risalto nella sua Enciclica Caritas in veritate il «bisogno di coniugare la carità con la verità non solo nella direzione, segnata da San Paolo, della "veritas in caritate" (Ef 4,15), ma anche in quella, inversa e complementare, della "caritas in veritate". La verità va cercata, trovata ed espressa nella "economia" della carità, ma la carità a sua volta va compresa, avvalorata e

praticata nella luce della verità» (n. 2).

Mi sembra che emerga da questo primo discorso alla Rota un invito ad un grande equilibrio, che non è immobilismo, ma capacità di cercare il vero bene delle persone (la *salus animarum*) dove verità e carità si incontrano. Da un punto di vista più strettamente giuridico mi sembra utile evidenziare due punti richiamati dal Papa. Il primo è la concezione istituzionale del processo per cui tutti gli attori operano per lo stesso scopo, cioè la ricerca della verità.

Il secondo è l'applicazione al processo breve di quanto esposto in via generale:

A titolo di esempio, nel processo più breve di nullità matrimoniale davanti al Vescovo diocesano, l'indole a prima vista manifesta del capo di nullità che lo rende possibile va giudicata con molta attenzione, senza dimenticare che dovrà essere lo stesso processo dovutamente attuato a confermare l'esistenza della nullità o a determinare la necessità di ricorrere al processo ordinario.

Accogliamo con riconoscenza queste preziose indicazioni che ci aiutano a servire la *salus animarum* che è la legge suprema ma anche ciò che dà senso al nostro lavoro.

RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE

Mons. Tiziano Vanzetto^()*

Ringraziando tutti per aver accolto l'invito a partecipare a questa importante giornata per la vita del Nostro Tribunale, vi saluto cordialmente.

In particolare ricambio il saluto e ringrazio del suo intervento il vescovo Moderatore, mons. Pierantonio Pavanello. Saluto cordialmente i Vescovi che hanno voluto essere presenti a questo nostro annuale appuntamento: il Vescovo di Chioggia, mons. Giampaolo Dianin; il Vescovo di Padova, mons. Claudio Cippolla; il Vescovo di Vittorio Veneto, mons. Riccardo Battocchio, il vescovo di Belluno-Feltre, mons. Renato Marangoni, il vescovo di Vicenza mons. Giuliano Brugnotto.

Esprimendo la loro stima e gratitudine per il lavoro del Tribunale, hanno giustificato la loro assenza i Vescovi delle altre diocesi.

Un grazie particolare lo rivolgo al Patriarca di Venezia S.E. Mons. Francesco Moraglia, Presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, per aver presieduto la concelebrazione eucaristica che anche quest'anno ha dato inizio alla nostra giornata.

Abbiamo già ascoltato l'indirizzo di Saluto del Vescovo Moderatore, a Lui il nostro grazie speciale per le parole che ci ha rivolto e per la cura con la quale vigila sull'attività del nostro Tribunale a nome di tutti i vescovi del Triveneto.

Ora, come di consueto, daremo uno sguardo alla vita e all'attività del nostro Tribunale regionale, per dare spazio, dopo una breve pausa, a un momento di formazione e riflessione su un tema che, come annunciato, ci verrà proposto da mons. Davide Salvatori, Uditore rotale, nella seconda parte della mattinata. Infine il pranzo conviviale coronerà la nostra giornata.

La vita del Tribunale

1. Nell'anno trascorso, a maggio, sono state confermate le nomine dei giudici e difensori del vincolo che, già scadute, non erano ancora state rinnovate. Ci sono stati solo due cambiamenti: sono stati nominati Giudici mons. Claudio Cricini (Vicenza), già Difensore del vincolo dal 16.09.2015 e don Stefano Vanzetto (Padova), già Difensore del vincolo dal 10.04.2019 e poi dal 2024 Promotore di Giustizia.

(*) Vicario giudiziale del TERT

Il 16 settembre i Vescovi hanno dato l'assenso per la nomina a Giudice dell'avv. Enrico Fedozzi (Udine). Ai nuovi arrivati tra il gruppo dei giudici va il nostro grazie e l'augurio di un proficuo lavoro.

2. Abbiamo anche vissuto momenti di lutto: il 27 aprile ha terminato la sua vita terrena Mons. Pietro Mazzoni, giudice del nostro tribunale dal 01 gennaio 1983 fino al 29.11.2017, svolgendo l'ufficio di vicario giudiziale aggiunto dal 20.12.2001 al 1 aprile del 2013.

Mons. Giampietro è nato a Bovolone il 29 novembre 1942 ed è stato ordinato presbitero il 26 giugno 1966.

È stato Vicario parrocchiale di Poiano, dal 1966 al 1970 e di San Tommaso Cantuariense, dal 1970 al 1971. Fu quindi inviato a Roma per lo studio del Diritto Canonico, ottenendo la Licenza nel 1974 e il Dottorato nel 1981. Nel 1974 fu nominato Docente di Diritto Canonico nello Studio Teologico San Zeno, incarico che mantenne fino al 2017. Dal 1985 al 1991 fu anche Direttore del medesimo Studio Teologico. Dal 1984 al 2017 è stato Docente nell'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Pietro Martire. Dal 2004 al 2013 è stato Docente nell'Istituto di Diritto Canonico San Pio X di Venezia.

Dal 1990 fino al 6 marzo 2025 è stato Vicario Giudiziale del Tribunale ecclesiastico diocesano.

Nel 1990 era stato nominato Cappellano di Sua Santità.

Dal 1990 al 2025 è stato Consigliere Ecclesiastico dell'Unione dei Giuristi Cattolici di Verona.

A proposito mi prego di comunicare che il prossimo 19 marzo, alle ore 15, nell'Università di Verona si terrà un convegno in memoria di mons. Giampietro Mazzoni, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche con l'associazione dei Giuristi Cattolici. Il Convegno, con la partecipazione del nostro Moderatore mons. Pierantonio Pavanello e del vescovo di Verona mons. Domenico Pompili, sarà da me moderato e tratterà il tema della libertà religiosa nell'ambito delle relazioni familiari, dal punto di vista sia del diritto canonico che del diritto civile.

Inoltre, domenica 25 gennaio 2026, è mancato mons. Severo Dalle Fratte, già giudice del Tribunale ecclesiastico (dal 1980) e anche vicario giudiziale aggiunto (dal 1984), fino al 2002.

Don Severo è stato anche cancelliere vescovile, canonico della Cattedrale, e in precedenza anche Rettore del Seminario vescovile diocesano.

Le esequie si sono svolte giovedì 29 gennaio presso la Cattedrale di Treviso.

3. Ritornando a parlare della vita del nostro Tribunale, ricordo la giornata di studio che per i Giudici e i Difensori del Vincolo si è tenuta presso la Casa Sacro Cuore a Torreglia, dove abbiamo affrontato le tematiche inerenti alla fase istruttoria del processo (16 sett. 2025). Non abbiamo chiamato un relatore esterno, ma sulla base di un articolo di P. Bianchi, (L'interlocuzione processuale: Istruttore, Parti e Patroni in Aa.Vv., *Le dinamiche processuali nella fase istruttoria del giudizio canonico*, Città del Vaticano 2024, 57-73), dopo una breve presentazione del tema fatta da don Pierpaolo Dal Corso, ci siamo confrontati sulla nostra esperienza e prassi, suddivisi in piccoli gruppi. L'iniziativa è stata apprezzata, sia per la partecipazione pressoché totale degli operatori, sia per l'utilità che è scaturita dal confronto che è stato vissuto con molta semplicità e cordialità.

Per quest'anno (2026), con i Vicari Giudiziali aggiunti si è deciso di ripetere l'esperienza e abbiamo fissato il prossimo appuntamento di formazione per il 22 settembre prossimo presso Villa San Carlo a Costabissara (VI).

A proposito dell'importanza di organizzare momenti formativi è giusto chiederci se possiamo fare qualcosa anche per gli avvocati che lo desiderano.

Approfitto di questo momento per comunicare che l'ASCAI (Associazione Canonistica Italiana) ha previsto per il prossimo 14 aprile 2026 un convegno sui 10 anni dal m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*. Questo convegno si terrà presso la Facoltà di Diritto Canonico San Pio X – VE. A suo tempo comunicheremo a tutti il programma.

4. All'inaugurazione dell'anno giudiziario dello scorso anno, ricordando la particolare fisionomia del nostro tribunale, ovvero un unico tribunale, distribuito però nelle varie sedi diocesane per la fase istruttoria, si è dato avvio ad una nuova formazione dei collegi giudicanti, prevedendo che come istruttore venga nominato chi può svolgere il compito nella sede della diocesi più vicina agli interessati, e che gli altri due giudici siano scelti dall'elenco generale, indipendentemente dalla diocesi di appartenenza. Si è quindi fissato un calendario per le sessioni di voto che vengono svolte presso la sede centrale di Zelarino il secondo martedì di ogni mese. Il nuovo sistema non è ancora entrato nel suo pieno regime, comunque ha cominciato a funzionare⁴.

⁴ Dal verbale redatto il 7 novembre 1940 con il quale i vescovi del Triveneto davano le prime disposizioni per il funzionamento del tribunale regionale si legge: *c) Il Tribunale Regionale, pur riconoscendosi da tutti gli Ecc.mi l'importanza e l'opportunità che tutta l'istruttoria si svolga presso la sede Regionale, tuttavia, date le distanze di parecchie sedi diocesane (ad es. Zara, Pola, Bressanone, Fiume) potrà servirsi dei Tribunali diocesani per interrogatori ecc., a norma del can. 1570 § 2 e della lettera della S.C. Sacram. N. 07/39 St. in data 26 gennaio 1939.*

È indubbio un sacrificio per i giudici che devono venire a Zelarino quando hanno cause a voto che li riguardano, ma ciò non accade per tutti, tutti i mesi. Un'altra difficoltà incontrata ha riguardato il rapporto-comunicazione tra l'istruttore e il Preside di causa, poiché quest'ultimo non è più stato quello con il quale si era abituati a lavorare. Tuttavia, non sono difficoltà insuperabili. Anzi, in positivo, il fatto di dover interfacciarsi con nuovi collaboratori, sia nella fase istruttoria, come nelle sessioni di voto, ci rende più attenti e disponibili nel vivere le dinamiche relazionali che costituiscono la cifra del nostro lavoro.

A proposito mi sembrano quanto mai opportune e significative le parole di indirizzo che il Santo Padre Leone XIV ha rivolto alla Curia Romana per gli auguri natalizi (22.12.2025). Ne cito un breve passaggio:

Mi piace ricordare quanto scriveva Sant'Agostino nella Lettera a Proba: «In tutte le cose umane nulla è caro all'uomo senza un amico». Egli però, si chiedeva con una punta di amarezza: «Ma quanti se ne trovano di così fedeli, da poterci fidare con sicurezza riguardo all'animo e alla condotta in questa vita?» (Lettera a Proba, 130, 2.4).

Questa amarezza a volte si fa strada anche tra di noi quando, magari dopo tanti anni spesi al servizio della Curia, notiamo con delusione che alcune dinamiche legate all'esercizio del potere, alla smania del primeggiare, alla cura dei propri interessi, stentano a cambiare.

E ci si chiede: è possibile essere amici nella Curia Romana? Avere rapporti di amichevole fraternità? Nella fatica quotidiana, è bello quando troviamo amici di cui poterci fidare, quando cadono maschere e sotterfugi, quando le persone non vengono usate e scavalcate, quando ci si aiuta a vicenda, quando si riconosce a ciascuno il proprio valore e la propria competenza, evitando di generare insoddisfazioni e rancori. C'è una conversione personale che dobbiamo desiderare e perseguire, perché nelle nostre relazioni possa trasparire l'amore di Cristo che ci rende fratelli.

Questo vale per tutti noi, per i giudici nei diversi ruoli che svolgono, per i difensori del Vincolo, per gli operatori della cancelleria e notai nelle varie sedi, per gli avvocati e procuratori, per i periti chiamati sempre più di frequente ad offrire il loro contributo per la comprensione delle complesse dinamiche delle persone coinvolte nei processi. A tutti, davvero, va il mio grazie per la dedizione e la serietà professionale con la quale svolgete i vostri compiti.

Infine, per ritornare al nuovo modo con cui vengono formati i collegi giudicanti, va detto che un vantaggio indubitabile del nuovo sistema è pure dato dal fatto

che le parti, gli avvocati soprattutto, sapendo che ad ogni secondo martedì del mese le cause, di norma, vengono decise, possono meglio seguire il corso delle cause. Tra l'altro, si è disposto che venga comunicato agli interessati l'esito della sessione di voto, ovvero se la risposta è affermativa o negativa, senza però precisare o anticipare quello che sarà la sentenza.

Attività del Tribunale letta attraverso i dati statistici

5. Passo ora a fare qualche cenno sui dati statici riguardanti l'andamento delle cause. Nella cartella sono stati inseriti i fogli che riportano i dati principali che tutti potete leggere.

Abbiamo chiuso il 2024 con 339 cause pendenti. Nel corso del 2025 ne sono state introdotte 135 (2 cause in più rispetto a quelle introdotte nel 2024); 186 + 2 (breviores) sono state le cause concluse; al termine del 2025 sono rimaste pendenti 286 cause, delle quali 9 presentate nel 2022; 46 nel 2023; 94 nel 2024.

Nel prospetto delle statistiche allegato alla presente relazione, per quanto riguarda i capi di nullità invocati (tabella 6), l'incapacità al consenso matrimoniale (can. 1095, nn. 2-3) continua ad essere il motivo di nullità maggiormente trattato, a cui segue l'esclusione della prole e l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo. Se guardiamo alla tabella 6 possiamo notare che per questi capi di nullità il 65-80% dei casi si conclude con sentenza affermativa.

Altra tabella interessante può essere la n. 5 dove si può osservare che sulle 188 cause terminate, 89 hanno ottenuto il gratuito patrocinio a cui vanno inglobati i 3 patrocini gratuiti concessi alle parti convenute.

Ancora, degno di nota, nello specchio dopo la tabella 6, il fatto che in 61 cause, su 188, la parte convenuta è rimasta assente dal giudizio, tra cui 3 perché irreperibili. Potrebbe sembrare una piccola percentuale, il 32,5% circa, ma comunque ci induce ad operare perché questa percentuale venga ulteriormente ridotta.

Vale la pena ricordare che la partecipazione al processo della parte convenuta è importante e quanto mai opportuna, sia perché «la parte legittimamente chiamata in giudizio deve rispondere» (can. 1476) e sia «Perché venga accertata più facilmente la verità e riceva miglior tutela il diritto di difesa», come precisa la DC 95 § 1. La citata Istruzione, tra l'altro, all'art. 138 § 2, esorta il Presidente o il Ponente della causa ad adoperarsi affinché la parte convenuta receda dall'assenza. Su questo è doveroso interrogarci se siano sufficienti le citazioni formali e poi, a mancata risposta, il decreto di assenza dal giudizio, o se dobbiamo fare qualcosa e cosa per favorire la partecipazione della parte convenuta. Questa esortazione a fare qualcosa la rivolgo a me stesso e ai colleghi Giudici, ma anche ai Patroni della parte attrice affinché la partecipazione dell'altro coniuge venga favorita, sollecitata, esortata anche come eventuale via di riconciliazione o guarigione dalle ferite sofferte per il fallimento del matrimonio.

Prima di concludere questa relazione segnalo che all'esterno di questa sala possono essere acquistati il testo di mons. Davide Salvatori, Mancanza di fede, nullità di matrimonio e giurisprudenza rotale e il volumetto che raccoglie, a cura di don Luca Borgna e Lorenzo Voltolin gli atti del convegno tenutosi nel 2024 sul ruolo del giurista nella risoluzione dei conflitti familiari e non.

Ho concluso e vi ringrazio per avermi ascoltato.

Curriculum vitae di Mons Davide Salvatori

Mons Davide Salvatori è presbitero della Chiesa di Bologna, ha ottenuto il dottorato in Diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana e il Diploma di Avvocato rotale presso lo Studium del Tribunale della Rota. È pure licenziato in Teologia dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana.

È stato Difensore del vincolo, giudice e poi vicario giudiziale aggiunto del Tribunale ecclesiastico interdiocesano di Bologna. Il 13 dicembre 2011 è stato nominato giudice del Tribunale Apostolico della Rota Romana.

Ha insegnato diritto canonico presso la Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna e presso la Facoltà di diritto canonico di San Pio X di Venezia. Dal trasferimento a Roma insegna presso la Pontificia Università Gregoriana, la Facoltà di diritto canonico di San Pio X di Venezia, la Pontificia Università della S. Croce e presso lo Studio Rotale del Tribunale della Rota.

È membro della Redazione della rivista Quaderni di Diritto Ecclesiale e autore di libri, studi e contributi scientifici, pubblicati in riviste giuridiche.

MANCANZA DI FEDE E NULLITÀ DI MATRIMONIO: a che punto è la *quaestio*?

Mons Davide Salvatori (*)

La fede è una virtù teologale, è un elemento fondante e caratterizzante la vita cristiana. Sebbene il cristianesimo sia la religione dell'incarnazione, essa è una religione che si relaziona a Dio attraverso la fede e non la visione⁵.

San Paolo propone Abramo come prototipo dell'uomo di fede (cf. Rm 4; Gal 3, 6-11), archetipo che trova il suo corrispettivo neotestamentario nella fede di Maria (cf. Lc 1, 38).

La fede è, per il cristiano, non solo la bussola della vita che permette di trovare la strada per affrontare il peso e le difficoltà del quotidiano (dice, infatti, la S. Scrittura: «La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono» [Eb 11, 1]), ma anche il mezzo attraverso il quale si ha accesso alle cose di Dio. D'altro canto, lo stesso autore della Lettera agli Ebrei sottolineava l'importanza della fede a tal punto da affermare che essa è il sostentamento del giusto: «Il mio giusto vivrà mediante la fede; ma se indietreggia, la mia anima non si compiace in lui» (Eb 10, 38).

Se l'uomo ha accesso a Dio mediante la fede, è pur vero che tale relazione si realizza per antonomasia attraverso Cristo -«autore e perfezionatore della fede» (Eb 12, 2)-, il quale diviene la porta di accesso per trovare il vero pascolo (Gv 10, 7). Ciò si concretizza in modo particolare nei sacramenti, istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa. Essi divengono i mezzi ordinari e gli strumenti qualificati per esprimere la relazione dell'uomo con Dio, perché è Dio che «tocca» l'uomo⁶.

(*) Prelato Uditore della Rota Romana

⁵ «In quanto religione di Cristo, la religione cristiana rimane dunque religione dell'Incarnazione, d'una Incarnazione che è superiore a tutte le apparizioni. Questo vuol dire che essa non ha bisogno di apparizioni per svilupparsi e che la ricerca della presenza e del volto di Dio deve realizzarsi nella scoperta del volto di Gesù. Essa non chiama a visioni, ma a contatti con Cristo nella fede», J. GALOT, «Le apparizioni private», *La Civiltà Cattolica* 136/II (1985) 21.

⁶ «Con la sua Incarnazione, con la sua venuta tra noi, Gesù ci ha toccato e, attraverso i Sacramenti, anche oggi ci tocca; in questo modo, trasformando il nostro cuore, ci ha permesso e ci permette di riconoscerlo e di confessarlo come Figlio di Dio. Con la fede, noi possiamo toccarlo, e ricevere la potenza della sua grazia. Sant'Agostino, commentando il passo dell'emorroissa che tocca Gesù per essere guarita (cfr Lc 8,45-46), afferma: «Toccare con il cuore, questo è credere». La folla si stringe attorno

In tale prospettiva si comprende perché il binomio fede e sacramenti sia di per sé inscindibile, dal momento che, come il Concilio Vaticano II ha riaffermato, i sacramenti «non solo suppongono la fede, ma con le parole e gli elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono; perciò, vengono chiamati sacramenti della fede» (SC 59). Si tratta del dinamismo e della linfa della vita cristiana.

Cerchiamo ora di esporre in sintesi il rapporto fede sacramenti e fede e matrimonio, come emerge dal nostro libro *Manca di fede, nullità di matrimonio e giurisprudenza rotale*, Roma Studium 2025 -Nuova Serie della Collana “Diritto Canonico” della Pontificia Università Gregoriana-, pp. 444.

La problematica della relazione *fede-sacramenti* fu affrontata e risolta dalla teologia dei primi secoli (in particolare da S. Agostino), le cui istanze e conclusioni confluirono nella formula *ex opere operato* codificata dalla teologia scolastica. Le conclusioni raggiunte per il tema che ci occupa rivelano che né la mancanza di fede in sé né lo stato di grazia del ministro influiscono sulla validità dei sacramenti, ma solo sulla fruttuosità⁷.

Questa questione teologica venne ripresa e trattata al Concilio di Trento, in particolare nelle sessioni VI e VII, indette per rispondere alle tesi dei protestanti circa la giustificazione e circa i sacramenti in genere⁸. Successivamente è riapparsa nella *querelle* teologica, suddivisa tra internisti ed esternisti, concernente l'interpretazione della formula tridentina *cum intentione faciendi quod facit Ecclesia*⁹. La questione del rapporto fede-sacramenti si fece, infine,

a Lui, ma non lo raggiunge con il tocco personale della fede, che riconosce il suo mistero, il suo essere Figlio che manifesta il Padre. Solo quando siamo configurati a Gesù, riceviamo occhi adeguati per vederlo», FRANCESCO, Enciclica *Lumen fidei*, 29 giugno 2013, n. 31. Per l'approfondimento del concetto, cf. ad esempio, P. MARANESI, *Il contatto che salva. Introduzione alla teologia sacramentaria*, Assisi 2016. pp. 486-541.

⁷ Cf. A. MIRALLES, *I sacramenti cristiani. Trattato generale*, Roma 2016, pp. 353-369; 301-314; C. ROCCHETTA, *Corso di teologia sistematica. Sacramentaria fondamentale*, Bologna 1990², pp. 300-304; 424-427; 459-469.

⁸ Per l'approfondimento di tali questioni al Concilio di Trento rimane di particolar pregio lo studio di I. LLIGADAS, *La eficacia de los sacramentos “ex opere operato” en la doctrina del Concilio de Trento*, Barcelona 1983.

⁹ Prima del Concilio di Trento esistevano due scuole di pensiero circa l'intenzione necessaria per la *confectio sacramentorum*: chi riteneva necessaria l'*intenzione esterna* e chi l'*intenzione interna*, la cui differenza essenziale potrebbe essere vista nel fatto che all'intenzione interna e mentale si oppone quella «esterna e vocale, la quale consiste nelle parole della forma», G. RAMBALDI, *L'oggetto dell'intenzione sacramentale nei Teologi dei secoli XVI e XVII*, Roma 1944, *Analecta Gregoriana* vol. 33, 10. La

presente nella riflessione teologica del XX secolo, prima del Concilio Vaticano II¹⁰, sebbene gli interessi della riflessione teologica si concentrassero maggiormente -a seguito delle istanze del rinnovamento della teologia¹¹- sul trovare

questione, in realtà, è molto più complessa (cf. *ibid.*, 118-166), ma per gli intenti che qui si perseguono sembra sufficiente osservare: «Sono tre gli aspetti sotto i quali il rito sacramentale può essere considerato, e che possono essere oggetto della volontà del ministro. *Il ministro può volere la materialità*, la fisica entità del rito sacramentale: pronunciare quelle determinate parole, fare quelle determinate azioni esterne, per es. lavare, ungere. *Può volere il sacramento*. *Può volere il fine del sacramento*. Di queste tre volontà la terza non è reputata, almeno apertamente, necessaria da alcuno dei cattolici. La seconda è richiesta dalla sentenza comune degli autori cattolici. La prima è attribuita ai protestanti», *ibid.*, 133-134. Il magistero non ha preso posizione sulla *querelle*, se non nel 1690, quando, sotto Alessandro VIII, il S. Ufficio condannò gli errori di Farvaques e di Scribonio, secondo i quali «sarebbe valido il battesimo dato dal ministro che osserva tutto il rito esteriore e la formula del battesimo, anche se nell'intimo del suo cuore afferma a se stesso: "non intendo (fare) quello che fa la Chiesa"», Denzinger-Hünnerman [=DH] n. 2328. Si noti, però, che il magistero non prende posizione in favore dell'intenzione interna (intendendo con l'adesione al suo contenuto, nel senso di azione santa, religiosa e sacramentale, cf. B. ESPOSITO, «La fede come requisito per la validità del matrimonio sacramentale?», *Periodica* 105 (2015) 624-625), ma nel significare che per la valida *confectio sacramentorum* è necessario un atto interno, ovverossia possedere una consapevolezza interna e una volontà interna di celebrare quel rito (la persuasione è confermata dalla lettura di alcuni testi del magistero, cf. DH 2340, 3100-3102, 2126, 3142-3144, 3700ss, 3874, 4700ss), e ciò sarà sviluppato dalla teologia successiva nella direzione d'intendere l'atto ministeriale come *atto umano*. Infatti: «L'indirizzo prevalente è stato quello di richiedere l'intenzione interna come atto di consapevolezza e di volontà con cui il ministro intende realmente fare ciò che fa la Chiesa, anche se non vi credesse», C. ROCCHETTA, *Corso di teologia sistematica: Sacramentaria fondamentale*, Bologna 1990², 344. Per un approfondimento cf. G. BERTOLINI, *Intenzione coniugale e sacramentalità del matrimonio. II. Approfondimenti e riflessioni*, Padova 2008, pp. 137-167.

¹⁰ Il testo del Rambaldi (cf. nota precedente) sotto questo profilo può essere considerato espressione significativa dell'attenzione del dibattito teologico. Per una sintesi del dibattito cf. J.M. TILLARD, «A proposito dell'intenzione del ministro e del soggetto dei sacramenti», *Concilium* 4 (1968) 132-137.

¹¹ Cf. B. MONDIN, *Storia della teologia. Volume IV. Epoca contemporanea*, Bologna 2019, 280-398; 603-773.

una soluzione al rischio di cosificazione che una certa impostazione della teologia post-tridentina sui sacramenti poteva comportare. La dimensione partecipativo-relazionale, infatti, era stata oltremodo messa in secondo piano¹².

La teologia del pre-concilio, soprattutto di area tedesca, cercò di rinnovare la teologia sacramentaria in chiave simbolico-relazionale. In tal senso i sacramenti non vennero più intesi come *signum*, ma come *symbolum*¹³. Determinanti

¹² «Nel periodo post-tridentino si assiste ad una progressiva “cosificazione” dei sacramenti. Le immagini con le quali si parlava dei sacramenti (dimenticando le sfumature scolastiche, che le usavano come analogia) erano: strumento, rimedio, canale. La prospettiva d’insieme era piuttosto individualista e spiritualista: i sacramenti erano visti come strumenti per la salvezza dell’anima, senza che vi avessero una parte esplicita la Chiesa e la corporeità. L’interesse per il contesto liturgico dei sacramenti era quasi nullo nella teologia. La partecipazione dei soggetti coinvolti (ministro e ricevente) era ridotta al minimo, a condizioni *sine qua non* di validità», E. CASTELLUCCI, *Introduzione generale alla teologia dei sacramenti*, Vangelo e cultura 34 – Serie Teologia Dogmatica 7, Bologna 1999, p. 39.

¹³ Sulla questione cf. A. LAMERI – R. NARDIN, *Sacramentaria fondamentale*, Brescia 2020, pp. 271-314; 348-374; P. MARANESI, *Il contatto che salva*, cit., pp. 488-547; C. ROCCHETTA, *Corso di teologia sistematica*, cit., pp. 357-388. Sulla scorta di tali osservazioni è possibile, pertanto, asserire che la questione dell’incidenza della mancanza di fede sulla validità dei sacramenti è stata trattata in ambito teologico, dal Concilio di Trento ad oggi, sotto due prospettive: se si rimane in ambito della teologia classica, la questione è stata affrontata nelle *querelle* tra internisti ed esternisti, come brevemente accennato sopra; se si entra nella posizione della teologia sacramentaria contemporanea che ha sostituito la categoria di *signum* con *symbolum*, la questione è affrontata non solo sotto questa prospettiva, ma anche con la dimensione della partecipazione attiva. Questa impostazione, indubbiamente imprescindibile e irrinunciabile, se non armonizzata bene col dogma dell’*ex opere* operato, corre il rischio di indebolire il dogma stesso; il che è inammissibile. Ciò è stato messo in luce nel nostro libro sulla mancanza di fede, quando abbiamo messo in guardia il lettore da certe ambigue asserzioni di taluni manuali in cui si rinviene *sic et simpliciter* l’espressione «inefficacia dei sacramenti» oppure «con l’intenzione di fare quello che vuole la Chiesa» o «che intende la Chiesa»: con la prima espressione non è sempre chiaro se si tratti di *obex sacramenti* o *obex gratiae*, mentre con la seconda espressione non è sempre chiaro se si tratti di intenzione interna; in questo senso l’espressione tridentina è cristallina e lapidaria: *cum intentione faciendi quod facit Ecclesia*. D’altro canto, abbiamo debitamente messo in luce che, secondo la teologia classica (a cui il Magistero e il diritto canonico si rifanno), la mancanza di fede non è aprioristicamente esclusa come elemento incidente sull’efficacia dei sacramenti (qui s’intende come *obex sacramenti*), dal momento che incide sull’*intentio* del ministro o

per il cambiamento di questo paradigma furono certamente Schilleebeckx, Rahner e Semmerlot¹⁴ e, in modo rilevante, il rinnovamento della teologia liturgica avvenuto tra il XIX e il XX secolo¹⁵. Questo rinnovamento liturgico è stato recepito dall'Enciclica *Mediator Dei*¹⁶, documento pontificio che successivamente divenne ispiratore delle istanze innovative del Concilio *in re liturgica* circa la questione della partecipazione attiva. Accanto a queste sollecitazioni -causa soprattutto il fenomeno della secolarizzazione in particolare verso il matrimonio¹⁷- si situa la condizione pastorale di quei cristiani che progressivamente si sono allontanati dalla fede o addirittura hanno assunto nei suoi confronti una posizione di netta lontananza o di rifiuto.

Già prima del Concilio Vaticano II il problema dei battezzati che si erano allontanati dalla vita cristiana, o che avevano abbandonato definitivamente la fede, era diventato una questione pastorale urgente¹⁸. D'altro canto, nella prima metà del secolo passato, la questione della relazione *fede-sacramenti* era

del ricevente. Sotto questo aspetto non va dimenticato che «la richiesta del sacramento [n.r. = *intentio*], anche se non è accompagnata da una coscienza di fede profonda, è già in se stessa la dimostrazione minimale che il singolo non oppone ostacolo all'amore di Dio che gli viene incontro nella forma "debole" dei simboli sacramentali»; infatti: «Questa condizione minimale [...] va inserita all'interno della dinamica comunitaria della fede. Il singolo cristiano colloca la sua povera e incerta fede sacramentale dentro l'assemblea che celebra, ponendo il suo traballante assenso, espresso nella partecipazione stessa al sacramento, dentro il sì che la sposa dà allo Sposo. La disponibilità è irrobustita e sorretta dalla fede della Chiesa», P. MARANESI, *Il contatto che salva*, cit., p. 540.

¹⁴ Cf. A. BOZZOLO, «Teologia sacramentaria», in A. MELLONI, ed., *Dizionario del sapere storico-religioso del Novecento*, Bologna 2010, 1682-1684.

¹⁵ Cf. A. GRILLO, «*Actuosa participatio*: il vero fine della riforma liturgica», *Pistis et Praxis* 4 (2012) 446; A.M. TRIACCA, «Partecipazione», in D. Sartore – A.M. Triacca – C. Cibien., ed., *Liturgia*, Milano 2001, 1427-1442.

¹⁶ Cf. E. LODI, *Liturgia della Chiesa. Guida allo studio della liturgia nelle sue fonti antiche e recenti*, Bologna 2000, pp. 27-29.

¹⁷ A tal riguardo si considerino le preoccupazioni espresse in merito da alcuni Papi, PIO XII, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 3 ottobre 1941, AAS 33 (1941) 425; ID., *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 6 ottobre 1946, AAS 36 (1946) 395-396; GIOVANNI XXIII, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 25 ottobre 1960, AAS 52 (1960) 899 e 901; PAOLO VI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23 gennaio 1967, AAS 59 (1967) 145.

¹⁸ Lo studio di L. VILLETTE, *Foi et sacrement*, I-II, Parigi 1959 e 1964 attesta certamente tale interesse.

un tema diventato caro alla riflessione teologica, soprattutto per contrastare il rischio della loro *cosificazione*.

Alle soglie del Concilio, pertanto, le istanze pastorali e teologiche in merito a questo tema sono confluite nel dibattito, alimentando e, per certi versi, anche orientando una parte della riflessione dell'assise conciliare, la quale ha prodotto un magistero importante sul risveglio della fede, in particolare circa la nozione di partecipazione attiva all'azione liturgica:

È ardente desiderio della madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo cristiano, «stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo acquistato» (1 Pt 2,9; cfr 2,4-5), ha diritto e dovere in forza del battesimo. A tale piena e attiva partecipazione di tutto il popolo va dedicata una specialissima cura nel quadro della riforma e della promozione della liturgia (SC 14).

Nel post-concilio questo tema è come “esploso”, soprattutto sotto il profilo pastorale con riferimento al matrimonio dei cosiddetti non credenti¹⁹. Si doveva

¹⁹ Può essere utile volgere lo sguardo, per un momento, a un dato statistico, tratto dalle fattispecie di cause di nullità di matrimonio, correlate con la mancanza di fede, trattate dalla Rota Romana nella prima metà del Novecento: coram Persiani, sentenza del 27 agosto 1910, in *Sacra Romanae Rotae Decisiones* [= *SRRD*] 2, 313-334: matrimonio contratto il 4 novembre 1903; coram Cattani Amadori, sentenza del 28 febbraio 1923, *SRRD* 15, 21-38: matrimonio contratto il 6 gennaio 1914; coram Grazioli, sentenza del 18 marzo 1932, *SRRD* 24, 107-116: matrimonio contratto il 28 settembre 1901; coram Staffa, sentenza del 5 agosto del 1949, *SRRD* 51, 468-472: matrimonio contratto nel 1918; coram Mattioli, sentenza del 27 febbraio 1953, *SRRD* 45, 148-157: matrimonio contratto il 4 marzo 1946; coram Doheny, sentenza del 22 luglio 1953, *SRRD* 45, 450-456: matrimonio contratto il 18 febbraio 1947; coram Pinna, sentenza del 31 marzo 1955, *SRRD* 48, 286-293: matrimonio contratto il 27 settembre 1943; coram Filipiak, sentenza del 4 giugno 1957, *SRRD* 49, 490-494: matrimonio contratto il 21 agosto 1943; coram Mattioli, sentenza del 11 dicembre 1957, *SRRD* 49, 808-813: matrimonio contratto nel 1937; coram Doheny, sentenza del 10 luglio 1959, *SRRD* 51, 367-371: matrimonio contratto il 22 maggio 1952; coram Pasquazi, sentenza del 28 luglio 1960, *SRRD* 52, 428-432: matrimonio contratto 1932; coram Doheny, sentenza del 17 aprile 1961, *SRRD* 53, 184-189: matrimonio contratto il 23 settembre 1940; coram Rogers, sentenza del 8 novembre 1962, *SRRD* 54, 569-576: matrimonio contratto il 10 maggio 1952; coram Masala, sentenza del 20 novembre 1969, *SRRD* 61, 1032-1040: matrimonio contratto il 15 febbraio 1947; coram Pompèdda, sentenza del 9 maggio 1970, *SRRD* 62, 475-

dar risposta a questo problema pastorale sempre più emergente e impellente, e la riflessione della teologia classica non sembrava più adeguata²⁰. Era veramente così?

È in questo periodo che, sotto l'influenza di un'errata interpretazione del citato passo di SC 59²¹, si sono escogitate alcune soluzioni pastorali -si pensi ad esempio alle esperienze pastorali della Francia e di altri paesi circa i matrimoni cosiddetti a tappe²²-, che, agli occhi di oggi, danno l'impressione di aver voluto riconsiderare *secundum quid* l'efficacia dell'*ex opere operato* e, sotto altri aspetti, anche la stessa indissolubilità del matrimonio. Si trattava di tentare di dare risposta alla sempre più spinosa ed emergente questione dei matrimoni

481: matrimonio contratto il 14 agosto 1954; coram Pinto Gomez, sentenza del 28 giugno 1971, *SRRD* 43, 588-599: matrimonio contratto il 3 giugno 1961; coram Pinto Gomez, sentenza del 6 novembre 1972, *SRRD* 64, 672-680: matrimonio contratto il 28 novembre 1948; coram Fiore, sentenza del 17 luglio 1973, *SRRD* 65, 591-599: matrimonio contratto il 22 aprile 1952; coram Bejan, sentenza del 21 novembre 1973, *SRRD* 65, 774-783: matrimonio contratto il 15 luglio 1929; coram De Jorio, sentenza del 23 aprile 1975, *SRRD* 67, 351-358: matrimonio contratto il 22 aprile 1957; coram Ragni, sentenza del 13 maggio 1981, *SRRD* 73, 248-258: matrimonio contratto il 26 novembre 1962; coram Ferraro, sentenza del 22 dicembre 1941, *SRRD* 73, 645-653: matrimonio contratto il 9 agosto 1958; coram Stankiewicz, sentenza del 29 aprile 1982, *SRRD* 74, 245-254: matrimonio contratto il 28 giugno 1969.

²⁰ Cf. ad esempio, J.-M. AUBERT, *Foi et sacrement dans le mariage. À propos du mariage de baptisés incroyants*, in *La Maison-Dieu* 104 (1970), pp. 116-143; R. DIDIER, *Sacrement de mariage, baptême et foi*, in *ibid.*, 127 (1976), pp. 106-138.

²¹ Si tratta di un'errata interpretazione perché alcune frange della teologia post-conciliare insistevano nel dire che il Concilio aveva indebolito la dottrina dell'*ex opere operato* in favore dell'influsso della fede. Di per sé il testo del Concilio non andava in tale direzione, essendo stato pensato sia sulla teologia di S. Agostino sia di Tommaso. Cf. la nostra analisi sugli atti del Concilio in D. SALVATORI, *Mancanza di fede, nullità di matrimonio e giurisprudenza rotale*, cit., pp. 277-282.

²² Per un'introduzione alla questione pastorale di quel tempo e per una sintesi delle soluzioni allora prese si veda D. BAUDOT, *L'inséparabilité entre le contrat et le sacrement de mariage*, *Analecta Gregoriana* 245, Roma 1987, pp. 60-70; 87-112; ID., «L'unione *ad experimentum*: a proposito di un esperimento pastorale *déjà vu*», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 28 (2015) 311-318.

che si disfacevano, col conseguente vertiginoso aumento -in alcune parti del globo- dei divorzi²³.

Sono stati anni non facili e turbolenti, ma ricchi di dibattiti e di riflessioni²⁴. Il magistero di Paolo VI ha cercato di tenere fermo il timone della nave di Pietro, alcune volte confermando le nuove piste, altre volte raddrizzando la rotta e talvolta invertendola col richiamare gli animi alla sana dottrina²⁵; si pensi, ad esempio, alla questione della morale familiare, risolta dall'enciclica *Humanae vitae*²⁶.

In questo contesto si situa il documento della Commissione Teologica Internazionale [=CTI] del 1977 sul matrimonio. Esso dedica una buona parte della sua riflessione alla trattazione della relazione tra fede e validità del matrimonio. Lo stesso documento, come riconosce anche il Presidente della CTI di allora²⁷, risultò un debito compromesso rispetto alle rispettive istanze teologico-pastorali del tempo, presenti anche in seno alla stessa Commissione: da una parte si recepiva e riaffermava la teologia classica in merito alla relazione fede-sacramenti, dall'altra si ammetteva un certo influsso della fede²⁸.

Durante il Sinodo della Famiglia del 1980 quelle medesime istanze furono riprese dai Padri Sinodali e ripresentate al Santo Padre sotto forma di proposi-

²³ Cf., ad esempio, J. DOMINIAN, «Il collasso matrimoniale», *Communio* 9 (1973) 150-159.

²⁴ Per una prima introduzione al fenomeno con riferimento al clima dell'epoca cf., ad esempio, i diversi articoli apparsi in *Concilium* 7 (1971) 1457-1591.

²⁵ Con accenti e prospettive diverse, cf. A. TORNIELLI, *L'audacia di un Papa*, Milano 2009; G. SCANZI, *Paolo VI. Fedele a Dio, fedele all'uomo*, Roma 2014; A. RICCARDI, *Paolo VI. Sfide della storia e governo della Chiesa*, Milano 2018.

²⁶ Per la gestazione del testo, cf. G. MARENGO, *La nascita di un'enciclica. Humanae vitae alla luce degli archivi vaticani*, Città del Vaticano 2018; per la contestualizzazione e le problematiche correlate, assieme all'accesso dibattito, cf. P. FEDELE, «L'enciclica *Humanae vitae* e l'essenza del matrimonio canonico», *Ephemerides Iuris Canonici* 24 (1968) 230-242.

²⁷ Cf. F. DELHAY, «La dottrina del matrimonio canonico nella formulazione della Commissione Teologica Internazionale», *Il Monitor Ecclesiasticus* 105 (1980) 224-230.

²⁸ Cf. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Tesi sulla dottrina del matrimonio cristiano*, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1977_sacramento-matrimonio_it.html (accesso: 3.2.2026).

zioni. Nella proposizione n. 12 si trovano compendiate le istanze teologico-pastorali del tempo, dove si domandò al Pontefice -nello spirito, non nella lettera- di voler “riconsiderare” la dottrina cattolica in merito all’influsso della fede circa la validità del matrimonio: si trattava, in una parola, di voler riconsiderare la dottrina dell’*ex opere operato* codificata dalla Scolastica e recepita dal Concilio di Trento.

Giovanni Paolo II rispose a queste richieste col n. 68 dell’Esortazione Apostolica *Familiaris Consortio* [= FC], edita nel 1981, nella quale venne ribadita la dottrina di sempre: la mancanza di fede non incide di per sé sulla volontà matrimoniale (dottrina della teologia classica), a meno che non venga inficiata l’*intentio matrimonialis naturaliter sufficiens*²⁹. Quest’ultimo aspetto rappresenta una ripresa della posizione da sempre espressa dalla teologia classica. FC 68 ha avuto il pregio di esplicitare un contenuto dottrinale che, nel contesto attuale, esprime la sua rilevanza e pregnanza teologico-pastorale e giuridico-pastorale, come soluzione adeguata alla questione mancanza di fede e nullità di matrimonio: da una parte la mancanza di fede non incide, dall’altra sì, ma *iuxta modum*, ovvero sull’*intentio naturaliter sufficiens*.

La stessa dottrina è stata implicitamente ribadita attraverso la norma positiva del Codice latino del 1983 -promulgata dal medesimo Pontefice-, quando in particolare venne prevista l’eccezione al *Decretum Tametsi* del Concilio Tridentino, esentando dall’obbligo della forma canonica quei cattolici che avevano abbandonato la Chiesa con atto formale³⁰, norma che rimase in vigore fino al 2009,

²⁹ Nella nostra analisi abbiamo rinvenuto e analizzato tanti documenti del Magistero in cui si rinviene costantemente la posizione di FC 68, impostazione non superata dal magistero successivo fino a Francesco, cf. D. SALVATORI, *Mancanza di fede, nullità di matrimonio e giurisprudenza rotale*, cit., pp. 247-330. Ecco il testo più risalente da noi rinvenuto: «Domanda. È vero matrimonio e sacramento, un matrimonio pubblicamente concluso dopo l’apostasia, secondo il costume dei pagani o musulmani, da apostati dalla fede antecedentemente battezzati in modo regolare? Risposta: se c’è il patto di dissolubilità, non è matrimonio e neppure sacramento; se invece questo non c’è, è matrimonio e sacramento» (DH 2340). Che si tratti di magistero ordinario è fuori di dubbio, dal momento che fino alla riforma del S. Ufficio da parte di Paolo VI nel 1965, il Pontefice è sempre stato Prefetto del Dicastero, cf. D. SALVATORI, «Dicastero para la Doctrina de la Fe», *Ius Canonicum* 64 (2024) 385-393.

³⁰ La questione è assai complessa. Come abbiamo messo in luce nel nostro libro sulla mancanza di fede (cf. *ibid*, pp. 299-305.), tale questione ha riproposto le soluzioni teologico-pastorali escogitate in epoca moderna e cristallizzate nella riflessione di Benedetto XIV, confluite nella prassi della Chiesa del 1800 e successivamente nelle norme del Codice del 1917. Lo

quando fu abrogata -per ragioni non di tipo teologico- da papa Benedetto XVI attraverso il m.p. *Omnium in mentem*³¹.

La questione dell'incidenza della fede sulla validità del matrimonio non si è mai sopita né nel dibattito teologico-pastorale né nella riflessione giurisprudenziale della Rota Romana, che in quegli anni, proprio sulla scorta del documento della Commissione Teologica Internazionale del 1977 sul matrimonio, iniziò a vedere alcuni pronunciamenti favorevoli all'influsso diretto della mancanza di fede, sebbene la posizione maggioritaria della Rota esprimesse, nel suo nucleo compatto, una giurisprudenza decisamente contraria, fedele -quindi- all'impostazione della teologia classica³².

studio di J. Fernández San Román (cf. ID., *La relevancia del abandono de la fe y de la condición de censurado en la admisión al matrimonio. Estudio del iter redaccional de los cánones 1065 y 1066 en la codificación de 1917 y de las demás fuentes hasta el Concilio Vaticano II*, Roma 2018, pp. 49-194) ha messo debitamente in luce tutti questi aspetti.

³¹ Cf. BENEDETTO XVI, Lettera Apostolica m.p. *Omnium in mentem*, 26 ottobre 2009, AAS 102 (2010) 8-10. Si noti tuttavia, che nel vigente Codice permangono altri aspetti normativi in favore della non influenza della mancanza di fede sulla valida celebrazione del matrimonio, cf. la nostra analisi nel nostro libro più volte citato (cf. *ibid.*, pp. 237-244; 299-302).

³² Si riporta la giurisprudenza rotale su questo tema, che può essere divisa in quattro parti, come segue.

La giurisprudenza rotale prima del documento della Commissione Internazionale del 1977. La giurisprudenza di questo periodo è univoca: la mancanza di fede non genera la nullità di matrimonio, cf. per esempio, coram Persiani, sent. diei 27 augusti 1910, RRDec., vol. II, p. 327, n. 15; coram Exc.mo Jullien, sent. diei 2 aprilis 1947, *ibid.*, vol. XXXIX, p. 220-221, n. 3; coram Staffa, sent. diei 5 augusti 1949, *ibid.*, vol. XLI, p. 468-469, n. 2; coram Filipiak, sent. diei 14 iunii 1957, *ibid.*, vol. XLIX, p. 491, n. 2; coram Mattioli, sent. diei 11 decembris 1957, *ibid.*, p. 809, n. 2; coram Pasquazi, sent. diei 28 iulii 1960, *ibid.*, vol. LII, p. 429, n. 3; coram Doheny, sent. diei 17 aprilis 1961, *ibid.*, vol. LIII, p. 185, n. 2; coram Rogers, sent. diei 8 novembris 1962, *ibid.*, vol. LIV, p. 570, n. 3; coram Anné, sent. diei 27 octobris 1964, *ibid.*, vol. LVI, p. 765-766, n. 4; coram Bejan, sent. diei 10 maii 1967, *ibid.*, vol. LIX, p. 346-347, n. 5; coram Masala, sent. diei 20 novembris 1969, *ibid.*, vol. LXI, p. 1033-1034, n. 3-4; coram Pompedda, sent. diei 9 maii 1970, *ibid.*, vol. LXII, p. 476, n. 3; coram Pinto Gomez, sent. diei 6 novembris 1972, *ibid.*, vol. LXIV, p. 673, n. 4; coram Fiore, sent. diei 17 iulii 1973, *ibid.*, vol. LXV, p. 593, n. 4; coram Di Jorio, sent. diei 23 aprilis 1975, *ibid.*, vol. LXVII, p. 354-355, n. 6.

La giurisprudenza rotale edita dopo il documento della Commissione Internazionale del 1977. La giurisprudenza di questo periodo non è univoca:

vi sono sentenze che sostengono che la mancanza di fede provochi di per sé e direttamente la nullità del matrimonio, e altre che invece adottano una posizione diversa. In quest'ultimo caso, è importante osservare che la maggior parte delle sentenze, come sarà evidente più avanti, afferma che la mancanza di fede, in sé e semplicemente considerata, non genera automaticamente la nullità del matrimonio. D'altro canto, non si può trascurare il fatto che la maggior parte di queste sentenze ritiene che tale mancanza di fede possa piuttosto configurarsi come causa di simulazione del consenso matrimoniale. In questo senso esse si aprono all'influsso indiretto della mancanza di fede, come messo in luce da FC 68.

A favore della nullità del matrimonio a causa della mancanza di fede, considerata in sé e semplicemente, e cioè in modo diretto, si annoverano le seguenti sentenze: coram Serrano Ruiz, sent. diei 18 aprilis 1986, RRDec., vol. LXXVIII, p. 290-292, n. 5-6; coram Huot, sent. diei 10 novembris 1987, *ibid.*, vol. LXXIX, p. 625-626, n. 13; coram Corso, sent. diei 30 maii 1990, *ibid.*, vol. LXXXII, p. 415, n. 13.

Contro la nullità del matrimonio a causa della mancanza di fede, considerata direttamente o semplicemente, si collocano le seguenti sentenze: coram Stankiewicz, sent. diei 29 aprilis 1982, RRDec., vol. LXXIV, p. 248-249, n. 4-5; coram de Lanversin, sent. diei 28 februarii 1984, *ibid.*, vol. LXXVI, p. 146, n. 7; coram Burke, sent. diei 23 iunii 1987, *ibid.*, vol. LXXIX, p. 395, n. 6; coram Boccafola, sent. diei 15 februarii 1988, *ibid.*, vol. LXXX, p. 89, n. 4; coram Stankiewicz, sent. diei 19 maii 1988, *ibid.*, p. 326-327, n. 6-7; coram Gianecchini, sent. diei 14 iunii 1988, *ibid.*, p. 391, n. 4; coram Stankiewicz, sent. diei 25 aprilis 1991, *ibid.*, vol. LXXXIII, p. 283, n. 7; coram Exc.mo Pompedda, sent. diei 16 ianuarii 1995, *ibid.*, vol. LXXXVII, p. 4-5, n. 7; coram Burke, sent. diei 18 maii 1995, *ibid.*, p. 293, n. 2-5; coram Gianecchini, sent. diei 18 decembris 1996, in *Ius Ecclesiae* 13 (2001), p. 113, n. 8; coram Faltin, sent. diei 16 aprilis 1997, RRDec., vol. LXXXIX, p. 306-307, n. 10; coram Pinto, sent. diei 16 ianuarii 1998, *ibid.*, vol. XC, p. 13-15, n. 7-10; coram Caberletti, sent. diei 27 novembris 1998, *ibid.*, p. 813-815, n. 4; coram Defilippi, sent. diei 10 novembris 1999, *ibid.*, vol. XCI, p. 650-651, n. 9. Come rilevato, tali sentenze si aprono all'influsso indiretto.

La giurisprudenza dopo le Allocuzioni pontificie al Tribunale della Rota Romana del 2001 e 2003. La giurisprudenza della Rota Romana su questa questione è univoca, sostenendo che la mancanza di fede, in sé e per sé, non incide direttamente sulla validità del matrimonio. Queste sono quasi tutte le sentenze: coram Turnaturi, sent. diei 18 aprilis 2002, Scepusien., A. 43/2002, n. 6-10; coram Boccafola, sent. diei 21 novembris 2002, RRDec., vol. XCIV, p. 672, n. 10; coram Caberletti, sent. diei 24 octobris 2003, *ibid.*, vol. XCV, p. 619-624, n. 3-4; coram Exc.mo Stankiewicz, sent. diei 27 februarii 2004, *ibid.*, vol. XCVI, p. 172-178, n. 4-13; coram Boccafola, sent. diei 6 maii 2004, *ibid.*, p. 276-280, n. 4-9; coram McKay, sent. diei 4 februarii 2005, *ibid.*, vol. XCVII, p. 74-76, n. 10-15; coram

Negli anni 2001 e 2003 papa Giovanni Paolo II tenne due importanti allocuzioni al Tribunale della Rota³³, nelle quali ribadì la posizione di *Familiaris Consortio* n. 68, impostazione confermata nuovamente anche da papa Benedetto XVI nell'allocuzione rotale del 2013, facendo notare che le problematiche

Huber, sent. diei 6 aprilis 2005, *ibid.*, p. 161-162, n. 4-5; coram Turnaturi, sent. diei 21 iulii 2005, *ibid.*, p. 404-406, n. 15-18; coram De Angelis, sent. diei 10 martii 2006, *ibid.*, vol. XCVIII, p. 39-40, n. 8; coram Bottone, sent. diei 12 maii 2006, *ibid.*, p. 109, n. 4; coram Yaacoub, sent. diei 28 novembris 2007, *ibid.*, vol. XCIX, p. 331, n. 9; coram Verginelli, sent. diei 20 februarii 2009, *ibid.*, vol. CI, p. 19-21, n. 5-6; coram Boccafola, sent. diei 25 iunii 2009, Ianuen., A. 83/2009, n. 8-9; coram Boccafola, sent. diei 11 decembris 2009, RRDec., vol. CI, p. 348-349, n. 8-9; coram Defilippi, sent. diei 13 octobris 2010, *ibid.*, vol. CII, p. 361, n. 10; coram McKay, sent. diei 25 octobris 2011, *ibid.*, vol. CIII, p. 405-407, n. 4. Come rilevato, tali sentenze si aprono all'influsso indiretto.

La giurisprudenza dopo le Allocuzioni pontificie al Tribunale della Rota Romana del 2013, 2015 e 2016. La giurisprudenza di questo periodo concorda con quella precedente, affermando che la mancanza di fede non causa di per sé la invalidità del matrimonio. Queste sono quasi tutte le sentenze: coram Heredia Esteban, sent. diei 26 februarii 2013, Miamien., A. 62/2013, n. 13; coram Salvatori, sent. diei 8 martii 2013, Romana, A. 74/2013, n. 5; coram Caberletti, sent. diei 30 aprilis 2013, Tarvisina, A. 137/2013, n. 6; coram Arellano Cedillo, sent. diei 24 aprilis 2014, RRDec., vol. CVI, p. 114, n. 8; coram Monier, sent. diei 30 octobris 2014, Civitatis Castellanae, A. 207/2014, n. 6; coram Sable, sent. diei 18 decembris 2014, Roffen. in America, A. 258, n. 4; coram Monier, sent. diei 6 martii 2015, Pisana, A. 32/2015, n. 5; coram Amenta, sent. diei 10 decembris 2015, Panormitana, A. 246/2015, n. 4; coram Amenta, sent. diei 28 iunii 2016, Viterbien., A. 116/2016, n. 7; coram Erlebach, sent. diei 5 iulii 2016, Tyrnavien., A. 121/2016, n. 3; coram Exc.mo Pinto, sent. diei 13 decembris 2016, RRDec., vol. CVIII, p. 358-359, n. 3-5; coram Yaacoub, sent. diei 17 octobris 2018, Kosicen., A. 183/2018, n. 9; coram Erlebach, sent. diei 18 octobris 2018, Senen.-Collen.-Ilcinen., A. 184/2018, n. 8; coram Ferreira Pena, sent. diei 22 ianuarii 2019, Brixien., A. 11/2019, n. 4-5; coram Salvatori, sent. diei 25 iunii 2019, Cuneen., A. 119/2019, n. 5; coram Salvatori, sent. diei 25 novembris 2019, Baren.-Bituntina, A. 166/2019, n. 8-9; coram Salvatori, sent. diei 11 martii 2021, Lublinen., A. 32/2021, n. 10; coram Salvatori, sent. diei 10 februarii 2022, Spalaten.-Macarscen., A. 15/2022, n. 4; coram Ferreira Pena, sent. diei 24 maii 2022, Zagrebien., A. 79/2022, n. 4-5. Come rilevato, tali sentenze si aprono all'influsso indiretto.

³³ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 1° febbraio 2001, AAS 93 (2001) 358-365; ID., *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 30 gennaio 2003, AAS 95 (2003) 393-397.

sollevate nel documento sul matrimonio della CTI del 1977 potevano trovare adeguata risposta già in *Familiaris Consortio* n. 68³⁴.

Se la questione poteva sembrare in un certo qual modo “risolta”, è in seguito all'intervento del Card. Kasper al concistoro segreto del febbraio 2014 che il problema dell'incidenza della mancanza di fede sulla validità del matrimonio venne portato di nuovo all'attenzione del dibattito teologico, canonistico e pastorale³⁵.

L'*Instrumentum laboris*, preparato per il Sinodo dei vescovi del 2014, mise all'ordine del giorno tale questione, che venne ripresa e affrontata nello stesso dibattito sinodale, confluendo sotto forma di proposta di approfondimento nel documento finale del Sinodo³⁶.

Sembrava che dell'argomento avrebbe dovuto occuparsi anche il Sinodo dell'anno successivo, invece il Pontefice dispose diversamente. Papa Francesco, infatti, nell'allocuzione alla Rota Romana del gennaio 2015 (pronunciata alcuni mesi prima del secondo Sinodo sulla famiglia che si sarebbe celebrato nell'autunno dello stesso anno), affermò esplicitamente che la mancanza di fede da sola non incide sulla validità del matrimonio, se non come *circostanza* che, alimentata dalla *mentalità mondana*, cagiona l'*error radicatus* sulle proprietà o elementi essenziali del matrimonio. Il Pontefice, confermando il magistero di FC 68 -che, come evidenziato, ammetteva solo un influsso *indiretto* della cosiddetta “mancanza di fede”-, indicava qual era la strada giusta da seguire³⁷.

Nel settembre del 2015 vennero pubblicati i m. p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et Misericors Iesus*, che riformavano *ex integro* il processo di nullità di matrimonio, assieme al quale venivano pubblicate le *Normae procedurales*, che, nei rispettivi art. 14 § 1, prevedevano esplicitamente la *mancanza di fede* come circostanza che poteva cagionare la nullità *evidente* del matrimonio. Al di là di certe reazioni epidermiche, che *prima facie* intravedevano in maniera indebita una facilitazione dell'ottenimento della nullità del matrimonio con l'introduzione anche di nuovi capi di nullità, l'art. in parola s'è rivelato conforme alla sana dottrina

³⁴ Cf. BENEDETTO XVI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 26 gennaio 2013, AAS 105 (2013) 168-172. Cf. la nostra analisi in D. SALVATORI, *Mancanza di fede, nullità di matrimonio e giurisprudenza rotale*, cit., pp. 309-3113.

³⁵ Per il testo cf. <https://www.liturgia.it/content/matrimoniopub/kasper.pdf> (accesso: 3.2.2026).

³⁶ Cf. D. SALVATORI, *Mancanza di fede, nullità di matrimonio e giurisprudenza rotale*, cit., pp. 313-317.

³⁷ Cf. FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23 gennaio 2015, AAS 107 (2015) 182-185.

e alla consolidata giurisprudenza rotale³⁸. In questo senso sembrò ancora più chiaro al Sinodo quale fosse la strada più sicura da percorrere.

Nel gennaio 2016 papa Francesco, parlando nuovamente al Tribunale della Rota Romana, ha ribadito la dottrina dei suoi predecessori, rifacendosi esplicitamente, questa volta, alla riflessione di San Tommaso sulla permanenza della fede del battezzato, anche non più credente, sotto forma di *habitus fidei*³⁹. In tal senso il Pontefice riaffermava di nuovo la dottrina di sempre, conforme a quella dell'*ex opere operato*.

Nel marzo del 2020 è apparso un denso documento della CTI sulla relazione tra fede e sacramenti. Dopo un'ampia introduzione teologico-fondativa sulla relazione *fede e sacramenti*, la CTI analizza tal rapporto in riferimento ad alcuni sacramenti: battesimo, cresima, eucaristia e matrimonio.

Quando la CTI approda al matrimonio, espone la propria tesi, che viene considerata -nella pletora di quelle contemplate- come quella attualmente più condivisibile e abbastanza risolutiva della questione⁴⁰. Dovrebbe essere, quindi, compito del diritto canonico di vagliarla e recepirla, e della giurisprudenza ecclesiastica

³⁸ Per una trattazione puntuale, cf. D. SALVATORI, «La mancanza della fede e la prova della *exclusio et error circa sacramentalem dignitatem matrimonii* considerata nella Allocuzione Pontificia del 2015 alla Rota Romana (can. 1101 § 2 e can. 1099 CIC)», in *Adnotatio Iurisprudentiae Časopis Jurisprudence Kanonického Práva*. Supplementum 2, Brno 2016, pp. 77-84.

³⁹ Cf. FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 22 gennaio 2016, AAS 108 (2016) 136-139.

⁴⁰ La tesi della CTI insiste sulla persuasione che solo l'intenzione del cristiano *non credente* di *non voler celebrare un matrimonio valido sul piano naturale* causa la nullità del consenso: «179. In breve, abbiamo articolato questi punti. La fede determina l'antropologia che si vive in modo assai fondamentale. La realtà sostanziale del matrimonio è di natura antropologica, creaturale. Una totale assenza di fede determina anche l'antropologia e, con essa, la realtà naturale del matrimonio, che rimane maggiormente in balia dell'assiomatica cultura dominante. Una mancanza di fede di tale spessore, in questo contesto, permette di dubitare in maniera fondata dell'esistenza di un vero matrimonio naturale, base imprescindibile su cui si struttura il matrimonio sacramentale. In altre parole: nel caso di "battezzati non credenti", a causa della mancanza di fede non si può presumere garantita l'intenzione di celebrare un matrimonio naturale, sebbene non lo si possa escludere alla radice». Tale acquisizione è perfettamente in linea col magistero di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco.

di applicarla rettamente⁴¹. Di tale missione, infatti, è investito in maniera principale e particolare il Tribunale della Rota Romana, essendo l'organo per autonomia preposto dalla S. Sede per «interpretare correttamente il diritto matrimoniale»⁴².

Il documento della CTI 2020 si pone come apice e sintesi del percorso della riflessione della teologia su questo tema. La posizione va considerata come mediana, che esclude, cioè, sia «un automatismo sacramentale assoluto» sia «uno scetticismo sacramentale elitario».

Per la CTI la mancanza di fede può incidere radicalmente sull'intenzione del nubente, qualora generi un *error determinans*, che fa sì che il nubente voglia un matrimonio totalmente differente nella sua essenza da quello naturale⁴³.

Come afferma il documento in parola (cf. n. 181), la posizione della CTI è conforme col magistero di FC 68; d'altro canto, lo stesso documento attesta che già una frangia della giurisprudenza rotale sostiene una posizione che è conforme

⁴¹ Cf. G. URIBARRI BILBAO, «Intervista sul documento della CTI [Reciprocità tra Fede e Sacramenti nell'economia sacramentale](https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-03/gabino-uribarri-bilbao-intervista-matrimonio-fede-sacramenti.html)», in <https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-03/gabino-uribarri-bilbao-intervista-matrimonio-fede-sacramenti.html> (ultimo accesso 3.2.26)

⁴² FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2019, 71; cf. anche LEONE XIV, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 26 gennaio 2026, in *L'Osservatore Romano*, 26 gennaio 2026. Cf. anche A. STANKIEWICZ, «La portata della funzione nomopoietica della giurisprudenza rotale», in *Periodica de Re Canonica* 100 (2011) 381-407.

⁴³ Lo schema logico-concettuale espresso nel documento della CTI sembra seguire questo ragionamento: la fede influisce sull'antropologia, la quale – com'è inevitabile – veicola una propria visione sul matrimonio. Come si nota, se è proprio l'influsso antropologico-culturale a incidere sull'idea personale di matrimonio e quindi sull'*intentio contrahendi*, allora quest'ultima è inevitabilmente condizionata dal proprio contesto antropologico-culturale. Quando, pertanto, l'idea di matrimonio del nubente si discosta da quella naturale (perché il proprio contesto antropologico-culturale non lo veicola più), allora chi si sposa in un contesto di mancanza di fede (quando, cioè, non ha potuto usufruire della catechesi necessaria per neutralizzare gli errori sul matrimonio presenti nel proprio contesto antropologico-culturale), si sposa con un *error radicatus* e, se esso diviene una *voluntas determinans*, allora il matrimonio è nullo. Come si nota, la mancanza di fede incide indirettamente sull'*intentio contrahendi*, cioè sull'*intentio faciendi quod facit Ecclesia*.

a FC 68 (cf. n. 156) -al riguardo si cita la sentenza rotale di S.E. Mons. Stankiewicz del 25 aprile 1991, in seguito Decano della Rota Romana⁴⁴-, alla quale, come abbiamo mostrato nelle note in calce a questo testo, si è uniformata la maggioritaria giurisprudenza rotale.

A questo punto non pare così irrilevante tenere presente le considerazioni del Teologo Urribarri Bilbao, al tempo Presidente della sottocommissione della CTI che ha lavorato alla stesura del testo:

Se la dottrina che proponiamo viene accettata, ai canonisti toccherà strutturarne la traduzione giuridica nei processi di nullità. Ciò nonostante, desidero sottolineare che il nostro documento ha inteso tener presente la saggezza che il diritto canonico raccoglie, quale scienza sacra. In questo contesto, voglio evidenziare che la giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana ha già emesso sentenze nella linea del nostro documento. E cioè, considerando il fatto che la mancanza di fede può pregiudicare l'intenzione di celebrare un matrimonio naturale (per esempio: sentenza *coram* Stankiewicz, 19 aprile 1991)⁴⁵.

La posizione della CTI 2020 sembra equilibrata e al tempo stesso ottimo compromesso tra le posizioni teologiche che si sono attestate nell'arco dei decenni passati. Essa appare compatibile con la teoria generale dei sacramenti, col magistero di FC 68 e più in generale col magistero pontificio, oltre che congruente con la giurisprudenza rotale maggioritaria.

A fronte di queste premesse si può dire che la questione dell'influsso della mancanza di fede circa la celebrazione del matrimonio è da considerarsi risolta, dal momento che Magistero, teologia, diritto canonico e giurisprudenza della Rota Romana convergono *ad unum*.

⁴⁴ Cf. APOSTOLICUM ROMANAE ROTAE TRIBUNAL, *Decisiones seu sententiae*, vol. 83, Città del Vaticano 1994, pp. 280-290. Si noti che il documento della CTI incorre in un *lapsus calami*, dal momento che il 19 aprile il Tribunale mai emise alcuna sentenza, ma il 25 dello stesso mese, come evidenziato.

⁴⁵ G. URIBARRI BILBAO, «Intervista», cit.

Attività svolta nell'anno 2025

1. PRIMA ISTANZA

Pendenti inizio anno	339	
Introdotte nel 2025	135	
Totali pendenti 2025	474	
<i>Terminate nel processo ordinario</i>	186	<i>di cui con sentenza affermativa</i> 169
		<i>con sentenza negativa</i> 14
		<i>archivate</i> 3
<i>Terminate nel processo breve</i>	2	<i>di cui con sentenza affermativa</i> 2
Terminate, totale	188	
Rimaste pendenti	286	<i>di cui presentate nell'anno 2022</i> 9
		<i>nell'anno 2023</i> 46
		<i>nell'anno 2024</i> 94

2. SECONDA ISTANZA

Pendenti inizio anno	2	
Introdotte nel 2025	0	<i>di cui affermative in primo grado</i> 0
		<i>negative in primo grado</i> 0
Totali pendenti 2025	2	<i>di cui a processo ordinario</i> 2
Terminate	0	<i>di cui con decreto di conferma</i> 0
		<i>con sentenza affermativa</i> 0
		<i>con sentenza negativa</i> 0
		<i>archivate</i> 0
Rimaste pendenti	2	<i>di cui da esaminare</i> 0
		<i>negative in primo grado</i> 1
		<i>a processo ordinario</i> 1

3. PRIMO GRADO - Movimento cause

Anno	Pendenti inizio anno	Introdotte	Totale	Terminate	Sbilancio finite - libelli	Pendenti fine anno
2025	339	135	474	188	(53)	286
2024	350	133	483	144	(11)	339
2023	363	181	544	194	(13)	350

4. PRIMO GRADO ORDINARIO - Forme di conclusione

Anno	Totale terminate	Sentenze			Archiviazioni					Terminate % pro nullità
		Affermative	Negative	Totale S.	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione	Totale A.	
2025	186	169	14	183	1	1	1	0	3	90,9
2024	140	131	6	137	2	0	1	0	3	93,6
2023	189	171	16	187	1	0	1	0	2	90,5

4a. PRIMO GRADO BREVE a cura del TERT – Forme di conclusione

Anno	Totale terminate	Sentenze			Archiviazioni					Terminate % pro nullità
		Affermative	Negative	Totale S.	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione	Totale A.	
2025	2	2	0	2	0	0	0	0	0	100,0
2024	4	4	0	4	0	0	0	0	0	100,0
2023	5	5	0	5	0	0	0	0	0	100,0

5. PRIMO GRADO - Esito dei capi di nullità esaminati nel 2025 nelle cause terminate

capo nullità	Capi decisi in totale	Risposta affermativa	Risposta negativa	% affermativo di ogni capo
grave difetto di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2)	212	162	50	76,4
incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)	177	116	61	65,5
esclusione della prole (can. 1101 §2)	45	36	9	80,0
esclusione della indissolubilità del vincolo (can. 1101 §2)	37	25	12	67,6
esclusione della fedeltà (can. 1101 §2)	6	1	5	16,7
dolo circa una qualità dell'altra persona (can. 1098)	4	0	4	0,0
timore (can. 1103)	2	1	1	50,0
condizione (can. 1102 §1)	1	1	0	100,0
errore circa una qualità della persona (can. 1097 §2)	1	0	1	0,0
esclusione della sacramentalità (can. 1101 §2)	1	0	1	0,0
simulazione totale (can. 1101 §2)	1	1	0	100,0
Totale	487	343	144	

6. PRIMO GRADO - Dati su patrocinio, tassazione, posizione parte convenuta
(188 cause terminate)

<u>PARTE ATTRICE</u>		<u>Patrocinio</u>				<u>Esenzione tasse</u>	
Donna	Uomo	senza	d'ufficio		di fiducia	Totale	Parziale
			ex albo	patrono stabile			
98	90	2	9	80	97	47	7

<u>PARTE CONVENUTA</u>		<u>Patrocinio</u>				<u>Esenzione tasse</u>	
Donna	Uomo	senza	d'ufficio		di fiducia	Totale	Parziale
			ex albo	patrono stabile			
90	98	168	3	0	17	1	0

Posizione tenuta dalla parte convenuta nel processo

Posizione processuale	N.
Accetta	72
Non accetta	31
Giustizia tribunale	35
Non risponde	34
Disponibile a riconciliazione	2
Posizioni processuali non definite	14
Totale	188

Assente / Irreperibile

Assente	58
Irreperibile	3
Totale	61

7. PRIMO GRADO – Diocesi – Cause introdotte

Diocesi	2025	2024	2023
ADRIA-ROVIGO	8	6	6
BELLUNO-FELTRE	0	2	5
BOLZANO-BRESSANONE	2	4	0
CHIOGGIA	3	2	0
CONCORDIA-PORDENONE	2	2	1
GORIZIA	5	1	4
PADOVA	25	23	21
TRENTO	5	6	9
TREVISO	12	18	25
TRIESTE	6	8	3
UDINE	6	6	16
VENEZIA	5	5	8
VERONA	31	34	49
VICENZA	19	15	21
VITTORIO VENETO	6	1	13
Totale	135	133	181

8. PRIMO GRADO - Diocesi - Cause terminate

Diocesi	2025	2024	2023
ADRIA-ROVIGO	6	4	4
BELLUNO-FELTRE	6	1	1
BOLZANO-BRESSANONE	1	4	7
CHIOGGIA	1	2	4
CONCORDIA-PORDENONE	3	2	4
GORIZIA	5	4	8
PADOVA	19	16	28
TRENTO	8	8	11
TREVISO	23	20	26
TRIESTE	6	2	7
UDINE	16	9	18
VENEZIA	11	3	8
VERONA	52	45	43
VICENZA	21	15	19
VITTORIO VENETO	10	9	6
Totale	188	144	194

CAUSE DI APPELLO

Anno 2025, dati analitici e comparativi

9. SECONDO GRADO - Movimento cause

Anno	Pendenti		di cui Neg.		Rinviate a proc. ord.	Terminate	Pendenti		di cui a proc. ord.
	inizio anno	Introdotte	in 1° grado	Totale			fine anno		
2025	2	0	0	2	2	0	2	1	
2024	3	2	0	5	1	3	2	0	
2023	5	3	1	8	0	5	3	1	

10. SECONDO GRADO – Forme di conclusione

Anno	Totale termin.	Decreto di conferma	Sentenze			Archiviazioni					Terminate % pro nullità
			Aff.	Neg.	Totale S.	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione	Totale A.	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2024	3	1	1	1	2	0	0	0	0	0	66,7
2023	5	3	1	1	2	0	0	0	0	0	80,0

Processi Brevi a cura dei Tribunali diocesani

11. Brevior – Cause trattate

Docesi	Processi brevi					
	pendenti	introdotte	terminate	rimaste pendenti	pro nullità	rinviate p. ordinario
Concordia-Pordenone	0	3	3	0	3	0
Padova	0	2	1	1	1	0
Venezia	0	0	0	0	0	0
Verona	2	1	3	0	2	1
Totali	2	6	7	1	6	1

12. Brevior - Capi di nullità decisi

capo nullità	2025	Incidenza % sul totale
grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n.2)	2	33,3
costrizione e timore	1	16,7
esclusione della fedeltà (can. 1101 §2)	1	16,7
esclusione della prole (can. 1101 §2)	2	33,3
Totali	6	